

2) *La Ghost — Corporate Management SA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 309 del 18.9.2017.

Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2018 — Maico Holding / EUIPO — Eico (Eico)

(Causa T-668/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Eico — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore MAICO — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 408/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maico Holding GmbH (Villingen-Schwenningen, Germania) (rappresentanti: T. Krüger e D. Deckers, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Eico A/S (Brønderslev, Danimarca) (rappresentante: A. Skov, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 luglio 2017 (procedimento R 2089/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Maico Holding e la Eico.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Maico Holding GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 382 del 13.11.2017.

Ricorso proposto il 4 settembre 2018 — XI / Commissione

(Causa T-528/18)

(2018/C 408/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: XI (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione del 25 maggio 2018 recante rigetto del reclamo del ricorrente in quanto essa contiene dati medici;

- condannare la Commissione al risarcimento dei danni stimati ex aequo et bono a 5 000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché sulla violazione del dovere di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, in quanto la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente divulgerebbe dati medici che sarebbero, per di più, manifestamente errati.

Ricorso proposto il 7 settembre 2018 — Romania / Commissione

(Causa T-530/18)

(2018/C 408/73)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: C. Canțăr, E. Gane, C. Florescu, O. Ichim, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2018/873, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): a) integralmente per quanto riguarda la sottomisura 1a (somma pari a EUR 13 184 846,61 relativa agli anni 2015 e 2016); b) integralmente per quanto riguarda le sottomisure 3a, 5a, 3b, 4b (somma pari a EUR 45 532 000,96 relativa agli anni 2014, 2015 e 2016) e, in subordine, parzialmente per il periodo precedente al 19 settembre 2015 (somma pari a EUR 21 315 857,50);
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'esercizio inappropriato della competenza della Commissione europea di escludere talune somme dal finanziamento da parte dell'Unione europea

- Con l'applicazione delle rettifiche stabilite con la decisione 2018/873, la Commissione ha esercitato la propria competenza in modo inappropriato, in violazione delle disposizioni dell'articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 nonché in violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
- La decisione impugnata viola l'articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 poiché l'istituzione dell'Unione, a seguito delle discussioni intercorse con le autorità rumene, ha approvato, mediante decisione, la revisione del Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 (PNSR), esprimendo il proprio consenso per quanto riguarda le misure contenute nel PNSR, e anche per quanto riguarda i metodi relativi ai pagamenti concernenti le sottomisure 1a, 3a, 5a, 3b e 4b nell'ambito della misura 215 — Pagamenti per il benessere degli animali. La decisione di approvazione della revisione del PNSR è un impegno giuridico e porta all'effettuazione dei pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione.
- Le autorità rumene hanno effettuato pagamenti conformemente all'approvazione della Commissione. In tale contesto, la decisione di attuare le rettifiche è illegittima.